

ART. 52

Dopo l'articolo 52 inserire il seguente:


*"Art. 52 -bis
(Modifiche al codice dei contratti pubblici)*

1. All'articolo 211 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n.50, dopo il comma 1 sono inseriti i seguenti:

1-bis. L'ANAC è legittimata ad agire in giudizio contro i bandi, gli altri atti generali e i provvedimenti relativi a contratti di rilevante impatto, di qualsiasi stazione appaltante che violino le norme in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture.

1-ter. L'ANAC, se ritiene che una stazione appaltante abbia adottato un provvedimento affetto da gravi violazioni del presente codice, emette, entro sessanta giorni dalla notizia della violazione, un parere motivato nel quale indica specificamente i vizi di legittimità riscontrati. Se la stazione appaltante non si conforma entro il termine assegnato dall'ANAC, comunque non superiore a sessanta giorni dalla comunicazione del parere, l'ANAC può presentare ricorso, entro i successivi trenta giorni, innanzi al giudice amministrativo. Si applica l'articolo 120 del codice del processo amministrativo. L'ANAC con proprio regolamento può individuare i casi o le tipologie di provvedimenti in relazione ai quali esercitare i poteri di cui ai commi 1-bis e 1-ter.

IL GOVERNO



58.027